



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: DACR 55/2007. PIANO REGIONALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE - TRIENNIO 2006/2008. CRITERI ATTUATIVI DEL FONDO DI GARANZIA A FAVORE DELLE GIOVANI COPPIE CON LAVORO ATIPICO/PRECARIO.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposta dalla P.F. Edilizia privata, Edilizia residenziale pubblica e sociale dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Governo del Territorio, Mobilità ed Infrastrutture che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

di approvare i criteri attuativi per la costituzione e la gestione del fondo di garanzia di cui al punto 3.4.4 della DACR 55/2007 concernente "Piano regionale di edilizia residenziale - Triennio 2006/2008", secondo il testo allegato che fa parte integrante e costitutiva del presente provvedimento

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. Gian Maria Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 55 del 5 giugno 2007 è stato approvato il piano di edilizia residenziale per il triennio 2006-2008.

Tra le tipologie d'intervento individuate dal suddetto piano a cui dovranno attenersi i programmi provinciali figura la costituzione di un fondo di garanzia sussidiaria per l'accesso ai mutui ipotecari prima casa per l'acquisto di alloggi da parte delle giovani coppie in possesso dei requisiti soggettivi per l'edilizia agevolata con contratti di lavoro atipico/precario.

Il punto 3.4.4 della citata deliberazione consiliare prevede che la Giunta regionale disciplini l'utilizzo del fondo con particolare riferimento a:

- modalità per accedere alla garanzia regionale
- importo e durata massima dei mutui
- ammontare della garanzia e procedure per la sua attivazione
- tasso di interesse
- modalità e gestione del fondo.

Per la peculiarità del provvedimento concernente aspetti finanziari e creditizi in data 30.10.2007 si è svolta la conferenza dei servizi Governo del Territorio, Mobilità ed Infrastrutture - Programmazione, Bilancio e Politiche comunitarie.

Per quanto sopra esposto si propone:

Di approvare i criteri attuativi per la costituzione e la gestione del fondo di garanzia di cui al punto 3.4.4 della DACR 55/2007, secondo il testo allegato che fa parte integrante e costitutiva del presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Giorgio Girotti Pucci)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GOVERNO DEL
TERRITORIO, MOBILITA' ED
INFRASTRUTTURE
(Arch. Rodolfo Novelli)

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

(Dott. Bruno Brandoni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato alla DGR _____

FONDO DI GARANZIA SUSSIDIARIA PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DA PARTE DELLE GIOVANI COPPIE CON LAVORO ATIPICO/PRECARIO

MODALITA' PER ACCEDERE ALLA GARANZIA REGIONALE

destinatari

Giovani coppie in possesso dei requisiti soggettivi per l'edilizia agevolata previsti dall'art.18 della L.R.36/2005 alla data di presentazione della domanda, con contratti di lavoro atipico/precario per la concessione di mutui finalizzati all'acquisto di immobili prima casa.

Ai fini del fondo di garanzia per "lavoro atipico" si intende:

- collaborazione coordinata continuativa
- collaborazione coordinata di progetto
- contratto d'inserimento
- contratto di formazione e lavoro
- contratto di lavoro intermittente

per "lavoro precario" si intende:

- apprendistato
- contratto a tempo determinato
- borsa lavoro

Procedure di accesso al fondo

I programmi provinciali annuali determinano l'entità delle risorse destinate al fondo, le modalità e le procedure di accesso



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

IMPORTO, DURATA MASSIMA DEI MUTUI E TASSO DI INTERESSE

operazioni ammissibili

Sono ammissibili alla garanzia del fondo le operazioni con le seguenti caratteristiche:

- Importo del mutuo non superiore ad € 150.000,00;
- Durata del mutuo entro un massimo di 25 anni;
- Tasso di interesse finito calcolato sommando gli indici di riferimento euribor/irs di durata e ad uno spread massimo pari a:
 1. durata finanziamento da 1 a 10 anni 0,9 %
 2. durata finanziamento da 11 a 20 anni 1,1%
 3. durata finanziamento da 21 a 25 anni 1,2%

AMMONTARE DELLA GARANZIA E PROCEDURE PER LA SUA ATTIVAZIONE

copertura massima delle operazioni

La garanzia è concessa agli Istituti finanziatori convenzionati nella misura non superiore al 50% dell'importo del mutuo erogato e per un periodo massimo di:

- n. 5 anni dall'inizio dell'ammortamento per un mutuo di durata da 1 a 10 anni
- n.8 anni dall'inizio dell'ammortamento per un mutuo di durata da 11 a 20 anni
- n.10 anni dall'inizio dell'ammortamento per un mutuo di durata da 21 a 25 anni

La garanzia non è prestata per l'eventuale periodo di preammortamento.

attivazione del fondo

La garanzia del fondo potrà essere escussa solo dopo che l'istituto di credito, verificato il perdurare dell'inadempienza, abbia avviato le procedure di recupero coattivo del credito non oltre 2 anni dal manifestarsi della stessa.

L'ammontare a carico del fondo sarà pari al 50% del debito residuo del mutuo erogato dall'istituto di credito.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Le azioni di recupero del credito saranno svolte dall'istituto mutuante per l'intero ammontare del debito residuo e quindi anche per la quota che l'Ente gestore riconosce all'istituto mutuante in virtù della garanzia prestata.

MODALITA' DI GESTIONE DEL FONDO

istruttoria ed erogazione

La gestione del fondo può essere attuata direttamente dall'Amministrazione Provinciale detentrica del fondo o da un'apposita società di gestione.

decadenza della garanzia

La garanzia del fondo si considera decaduta:

- per rimborso anticipato del finanziamento;
- per altre cause da individuare nella convenzione da stipulare con l'istituto di credito mutuante.